



CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

Adottato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 44 del 21 marzo 2024, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa con il Ministero della Giustizia in data 8 maggio 2024

Indice

CAPO I.....	2
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE.....	2
ART. 1 - CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE.....	2
ART. 2 - DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI	2
ART. 3 - CONSIGLI PROVINCIALI CON ESIGUO NUMERO DI ISCRITTI.....	2
ART. 4 - CRITERI DI SCELTA.....	3
ART. 5 - INCOMPATIBILITÀ	3
ART. 6 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.....	3
ART. 7 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA	3
ART. 8 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.....	4
ART. 9 - STRUTTURA AMMINISTRATIVA	4
ART. 10 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA	4
ART. 11 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE.....	4
CAPO II.....	5
CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE.....	5
ART. 12 - CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE.....	5
ART. 13 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE	5
ART. 14 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE	5
ART. 15 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE	5
ART. 16 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA	5
ART. 17 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE.....	6
ART. 18 - INCOMPATIBILITÀ	6
ART. 19 - STRUTTURA AMMINISTRATIVA	6
CAPO III	6
DISPOSIZIONI COMUNI.....	6
ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	6

CAPO I
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art. 1 - Consiglio di Disciplina Territoriale

1. Il Consiglio di Disciplina Territoriale è composto da un numero di Consiglieri pari ai Consiglieri del Consiglio Provinciale dell'Ordine.
2. Il Consiglio di disciplina resta in carica per tre anni a decorrere dal suo insediamento e ha sede presso la stessa sede dell'Ordine.

Art. 2 - Designazione dei Consiglieri

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine propone al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede un elenco di nominativi pari al doppio del numero dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale.
2. Il Presidente del Tribunale nomina i componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale attingendo all'elenco di cui al comma 1 e seguendo, quando possibile, il criterio delle pari opportunità di genere tra i Consiglieri.
3. I componenti del Consiglio venuti meno per decesso, dimissioni o altra causa sono sostituiti nei modi di cui al comma 2, attingendo ai nominativi residui.
4. Nel caso di esaurimento dei nominativi contenuti nell'elenco di cui al comma 1, si provvede rinnovando la procedura di cui ai commi precedenti.

Art. 3 - Consigli provinciali con esiguo numero di iscritti

1. Qualora non risultino nominativi idonei in numero sufficiente a comporre l'elenco da comunicare al Presidente del Tribunale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali su richiesta del Consiglio provinciale interessato e sentito il Consiglio Nazionale, può disporre di assegnare i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti al Consiglio Provinciale richiedente al Consiglio di disciplina più vicino nell'ambito della stessa Regione, individuandone la sede.
2. Nelle Regioni ove non vi siano altri Consigli di disciplina a cui poter assegnare i compiti di cui al comma 1, la competenza spetta al Consiglio di disciplina del capoluogo di Regione più vicino, così come individuato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
3. Per la Valle d'Aosta, la competenza spetta al Consiglio di disciplina di Torino.
4. I Consigli Provinciali sono tenuti ad inoltrare l'istanza di cui al comma 1 al Ministero vigilante, per il tramite del Consiglio Nazionale dell'Ordine, che rilascia il prescritto parere.

Art. 4 - Criteri di scelta

1. I nominativi dei Consulenti del Lavoro da comunicare al Presidente del Tribunale sono individuati secondo i seguenti criteri:

a) devono essere iscritti all'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di riferimento ed esercitare l'attività effettiva di Consulente del Lavoro da almeno tre anni;

b) devono essere in regola con la formazione continua e con il versamento dei contributi all'Enpacl;

c) non devono avere riportato negli ultimi 5 anni alcuna sanzione disciplinare né avere riportato condanne in primo grado per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, oppure per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

d) non devono avere rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati o pubblici;

e) non devono avere partecipazioni in società sia di persone che di capitali aventi ad oggetto l'elaborazione delle paghe o della contabilità, fatta eccezione per le società tra professionisti.

2. Il Consiglio Provinciale, tra i nominativi da comunicare al Presidente del Tribunale, può inserire anche Consulenti del Lavoro iscritti in altri Consigli Provinciali, oppure Magistrati e Consulenti del Lavoro in pensione, Avvocati che esercitino effettivamente l'attività professionale. I nominativi di cui al presente comma devono essere individuati applicando i criteri previsti al comma 1, per quanto compatibili.

Art. 5 - Incompatibilità

1. La nomina a componente del Consiglio di Disciplina Territoriale è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale e Nazionale dell'Ordine e con la carica di Revisore Provinciale e Nazionale dell'Ordine. Inoltre, la nomina a componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con qualsiasi carica in organi della Cassa di Previdenza dei Consulenti del Lavoro.

Art. 6 - Presidenza del Consiglio di disciplina

1. Il Consiglio di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano componenti non iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, il Consiglio di disciplina è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 7 - Segretario del Consiglio di disciplina

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro o, quando vi siano componenti non iscritti a detto Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

Art. 8 - Competenza del Consiglio di disciplina

1. Al Consiglio di Disciplina Territoriale sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo provinciale di riferimento.
2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale, durante il periodo nel quale ricoprono l'incarico, spetta al Consiglio di Disciplina Territoriale con sede nel capoluogo della Regione.
3. Quando è interessato un componente del Consiglio di disciplina del capoluogo della Regione, la competenza spetta al Consiglio di disciplina del capoluogo di Regione più vicino, individuato dal Consiglio Nazionale di Disciplina.

Art. 9 - Struttura amministrativa

1. I costi relativi al funzionamento del Consiglio di Disciplina Territoriale e della struttura di segreteria sono a carico del Consiglio Provinciale dell'Ordine.

Art. 10 - Composizione del Collegio di disciplina

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, seguendo, quando possibile, il criterio della rotazione e delle pari opportunità di genere tra i Consiglieri, compone per ciascun procedimento il collegio giudicante.
2. Una volta pervenuto il fascicolo del procedimento da parte della segreteria dell'Ordine, il Presidente del Consiglio di Disciplina trasmette il fascicolo al Collegio, indicando il relatore.
3. Il Collegio giudicante è sempre composto da tre membri, costituiti dal Presidente del Consiglio di disciplina e due Consiglieri del medesimo Consiglio, oppure da tre Consiglieri.
4. Il Collegio giudicante è presieduto dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro e funge da Segretario il componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo.
5. Il Collegio giudicante, qualora sia composto da soggetti non iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Fungerà da Segretario il componente con minore anzianità anagrafica.

Art. 11 - Astensione e ricusazione

1. Ai componenti del Consiglio di disciplina territoriale, si applicano in quanto compatibili le cause di ricusazione ed astensione previste nell'art. 51 del codice di procedura civile.

CAPO II
CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Art. 12 - Consiglio di Disciplina Nazionale

1. Il Consiglio di Disciplina Nazionale è composto da cinque membri, nominati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.
2. I membri del Consiglio di Disciplina Nazionale possono essere scelti tra gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro con una anzianità d'iscrizione di almeno otto anni, in ogni caso nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento.
3. I Consiglieri Nazionali non possono far parte del Consiglio di Disciplina Nazionale.
4. Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha sede presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine e resta in carica per tre anni a decorrere dal suo insediamento.

Art. 13 - Presidenza del Consiglio di Disciplina Nazionale

1. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina Nazionale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 14 - Segretario del Consiglio di Disciplina Nazionale

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 15 - Competenza del Consiglio di Disciplina Nazionale

1. Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha competenza sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate dai Consigli di Disciplina Territoriali.
2. Le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale possono essere impugnate, entro 60 giorni dalla notifica, mediante ricorso al Tribunale ordinario di Roma.

Art. 16 - Composizione del Collegio di disciplina

1. Il Collegio di Disciplina Nazionale è composto da tre membri.
2. Il Presidente del Consiglio di Disciplina Nazionale, seguendo quando possibile il criterio della rotazione e delle pari opportunità di genere fra i componenti del Consiglio, una volta pervenuto il fascicolo del procedimento da parte della segreteria dell'Ordine Nazionale, nomina il Collegio indicando il relatore.
3. Il Collegio di disciplina è composto dal Presidente del Consiglio di Disciplina, che lo presiede, e da due Consiglieri. Funge da Segretario il componente del Collegio con minore anzianità di iscrizione all'Albo.

Art. 17 - Astensione e ricusazione

1. Ai componenti del Consiglio di Disciplina Nazionale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ricusazione ed astensione previste nell'art. 51 del codice di procedura civile.

Art. 18 - Incompatibilità

1. La nomina a componente del Consiglio di Disciplina Nazionale è incompatibile con la nomina a membro del Consiglio di Disciplina Territoriale.
2. La nomina a componente del Consiglio di Disciplina Nazionale è altresì incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale e di Consigliere o Revisore di società o enti partecipati o altrimenti controllati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.
3. La nomina di componente del Consiglio di Disciplina Nazionale è, infine, incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro o in società dallo stesso ente partecipate o altrimenti controllate.
4. La funzione di componente del Consiglio di Disciplina Nazionale è incompatibile con la funzione di commissario straordinario nell'ipotesi di scioglimento di un Consiglio Provinciale.

Art. 19 - Struttura amministrativa

1. I costi per il funzionamento del Consiglio di Disciplina Nazionale e quelli di segreteria sono a carico del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro.
2. I Consigli di Disciplina Territoriali si insediano entro trenta giorni dalla nomina dei componenti da parte del Presidente del Tribunale competente. Il Consiglio Nazionale di disciplina si insedia entro 30 giorni dalla nomina dei componenti da parte del Consiglio Nazionale.